

Una risposta a interpello delle Entrate: ok ad autoliquidazione e scudo sanzionatorio

Il vecchio patent box resiste

Purché l'opzione preceda l'entrata in vigore della riforma

DI ROSA BIANCOLLI
E FRANCESCO SPURIO

Il patent box autoliquidato (di cui al dl 34/2019) e il suo scudo sanzionatorio (i.e. la disapplicazione dell'eventuale sanzione per infedele dichiarazione) resistono all'entrata in vigore del nuovo patent box (di cui al dl 146/2021, o decreto fiscale), purché il contribuente abbia presentato validamente l'opzione per aderire al precedente regime prima dell'entrata in vigore della riforma. Con la risposta a interpello 2/2023 del 4 gennaio, l'agenzia delle entrate fornisce un manuale d'uso per distinguersi tra l'applicazione del vecchio e del nuovo regime di patent box, a seguito della completa revisione operata a fine 2021 dal dl fiscale. Sin dalla sua introduzione con legge 190/2014, il patent box punta a sostenere e

incoraggiare lo sviluppo di proprietà intellettuale made in Italy, ma col tempo ha cambiato volto. Il vecchio regime, da opzionale in dichiarazione attraverso il quadro OP con durata quinquennale e rinnovabile, è in grado di detassare (ossia escludere dalla base imponibile) una determinata percentuale di reddito d'impresa, derivante da una serie di beni indicati dalla legge, tra cui anche i marchi d'impresa. A seguito dell'espunzione dei marchi dalla lista dei beni agevolabili (ad opera del dl 50/2017), il vecchio regime è stato modificato dal dl 34/2019, che è intervenuto per semplificarne gli aspetti procedurali. È stato previsto il patent box autoliquidato, rendendo facoltativa la presentazione di un'istanza per concludere un accordo sulla determinazione del beneficio patent box col fisco, in tutti i casi in cui, in base all'originaria disciplina del

2014, tale accordo era obbligatorio (ossia nelle ipotesi di utilizzo diretto dei beni da agevolare) o comunque ammissibile (ossia in caso di utilizzo indiretto dei beni da agevolare con loro concessione a società controllate). Con il patent box autoliquidato il contribuente può determinare in via autonoma il beneficio, essendo solo limitato l'utilizzo in dichiarazione dei redditi, che deve essere frazionato in tre periodi d'imposta e richiede l'esercizio di apposita opzione nel quadro OD. La fine del vecchio patent box è stata segnata dal dl fiscale, che ha trasformato un'agevolazione che detassava i redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali in una che incrementa (al 110%) la deducibilità dei costi di R&S. La modifica ha previsto una clausola di salvaguardia per chi aveva già aderito al vecchio regime (con accordo o con autoliquidazione), in

modo da poter mantenere i benefici del precedente patent box a favore dei contribuenti che hanno esercitato l'opzione per i periodi antecedenti al 2021, i quali a determinate condizioni potranno in ogni caso rinunciare per aderire al nuovo regime di cui al dl fiscale già citato. In questo quadro assai frammentato, l'interpello 2/2023 ribadisce che i contribuenti che hanno aderito al vecchio regime, ivi compreso quello dell'autoliquidazione, hanno diritto a fruire dell'agevolazione così come originariamente prevista, a prescindere dal fatto che la riforma del patent box abbia avuto riflessi anche sul modello di dichiarazione fiscale, che non riporta più i quadri necessari per l'esercizio delle opzioni da vecchio regime. In particolare, le opzioni tempestivamente esercitate, in costanza della vecchia disciplina, producono i propri effetti con decorrenza na-

turale di cinque periodi d'imposta e tale permanenza è garantita anche per lo scudo sanzionatorio in caso di errata determinazione del beneficio con patent box autoliquidato. La penalty protection è operativa, purché il contribuente abbia: i) predisposto e firmato digitalmente (entro il termine anche tardivo per trasmettere la dichiarazione) il set documentale previsto dalla normativa; ii) già dichiarato nei modelli fiscali precedenti il possesso della documentazione atta a disapplicare la sanzione per infedele dichiarazione.

© Riproduzione riservata

Il testo della risposta su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Doppio riferimento temporale per procedere alla chiusura

Liti pendenti col calendario

DI DUILIO LIBURDI E MASSIMILIANO SIRONI

Chiusura delle liti pendenti con due riferimenti temporali: la data di entrata in vigore della norma cioè l'1/1/2023 e quella di presentazione della domanda tenendo conto della situazione giurisdizionale in quel momento. Sono i due "paletti" da tenere in considerazione in relazione ai commi 186-203 dell'art. 1 della legge 197/2022. Il primo riferimento è quello dell'1/1/2023, data in relazione alla quale deve essere pendente la controversia per effetto della diversa ipotesi della presentazione del ricorso ovvero della costituzione in giudizio alla stessa data. I commi 185 e 186 delimitano infatti il costo della definizione agevolata in relazione alle due ipotesi descritte. Nel primo caso, cioè quello della presentazione del ricorso il costo è quello del valore della controversia ai sensi ex art. 12, c. 2, dlgs 546/92. La norma afferma che per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato ed in caso di controversie relative esclusivamente alle irragionevoli di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Detto valore, ai sensi del comma 186, si riduce al 90% in caso di ricorso pendente iscritto nel 1° grado di giudizio. Quindi, il semplice fatto del deposito del ricorso, comporta una sorta di "riduzione" del costo di chiusura della controversia. Da un punto di vista procedimentale, inoltre, il comma 195 prevede che entro il 30/6/2023, per ciascuna controversia autonoma viene presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. Conseguentemente, laddove la controversia riguarda la medesima fattispecie oggetto di contestazione per più periodi di imposta, ogni periodo di imposta sarà da considerare autonomamente ai fini della chiusura secondo le previsioni della legge di bilancio per il 2023. Come detto, il momento di presentazione della domanda è decisivo in relazione alla valutazione della situazione che medio tempore potrebbe essersi creata in relazione alla pronuncia. In primo luogo, il comma 188 valorizza la soccombenza o meno delle Entrate (o

delle Dogane) in relazione all'ultima od unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della legge, cioè l'1/1/2023. In questa ipotesi, le controversie possono essere definite con il pagamento del 40% del valore nel caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado ovvero del 15% in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado. Il riferimento temporale è dunque alla pronuncia all'1/1/2023 con eccezione legata alla definitività del processo al momento di presentazione della domanda. In questo senso il comma 192 prevede che la definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in 1° grado è stato notificato alla controparte entro l'entrata in vigore della legge 197/2022 (è quindi un contenzioso incardinato nei termini sopra evidenziati) e per le quali alla data della domanda, il processo non si sia chiuso con pronuncia definitiva. Tralasciando per ora l'esame della procedura di richiesta della sospensione nell'esame della controversia, il rischio di fatto non si pone in relazione ai gradi di merito mentre più rilevante può essere l'ipotesi della pendenza del procedimento in Cassazione ove, ad esempio, sia stata fissata o si sia svolta un'udienza. Soprattutto in tale seconda ipotesi, si deve tenere conto che la decisione di legittimità potrebbe giungere sancendo la definitività dell'orientamento (quindi senza rinvio al grado di merito) in un momento antecedente a quello di scadenza per la presentazione della domanda ponendo nel nulla la possibilità di richiesta della definizione delle liti secondo il comma 192. In detta ipotesi, si può tenere conto del fatto che, da un punto di vista giuridico alla data dell'1/1/2023 vi è comunque una controversia pendente per la quale l'attuazione delle regole (cioè il modello per la presentazione della domanda e l'identificazione del codice tributo per il pagamento) rappresentano appunto un elemento ulteriore considerando però la prevalenza "giuridica" di una legge vigente. Sarebbe da considerare del tutto legittima la presentazione di una richiesta "informale" all'ente impositore con la quale si manifesta da subito la propria volontà di chiudere la lite rimandando gli aspetti procedurali a quando saranno definiti dai provvedimenti attuativi.

© Riproduzione riservata

Lotteria, 20 mln di incassi mancano all'appello

Lotteria Italia non raggiunge le aspettative. Buco per lo stato, gli incassi si fermano a quota 30 mln di euro, mentre la legge di bilancio 2022 stimava entrate pari a ben 20 mln di euro in più. I tagliandi venduti sono il 5,4% in meno rispetto al 2022, schizzano però gli acquisti online, in aumento del 36,7%. Questi i principali riscontri sull'evento a premi annuale italiano diffusi ieri, nel giorno in cui è prevista l'estrazione, da Agip e Agimeg, sulle elaborazioni dei dati dell'Agenzia delle dogane.

Sono state di molto disattese le aspettative in termini di entrate relative ai giochi della legge di bilancio per il 2022. La previsione, infatti, era quella di incassare 50 mln di euro lordi, da cui poi sottrarre premi e altre spese connesse alla lotteria. I dati, tuttavia, rivelano un buco di 20 mln. La vendita dei tagliandi, infatti, si è conclusa ieri e l'estrazione è avvenuta, rendendo possibile tirare le somme delle entrate statali, fermatesi a 30 mln di euro per l'anno 2022. L'ammontare, tra l'altro, è anche inferiore di 2 mln rispetto agli incassi dell'anno precedente, che superavano i 32 milioni di euro. Per l'anno appena iniziato, la legge di bilancio ha previsto gli stessi 50 mln di euro in entrata dalla lotteria, attendendosi la stessa cifra dell'anno scorso, che oggi è stata delusa. I minori introiti appena delineati sono giustificabili alla luce di un minor numero di biglietti venduti. L'agenzia delle dogane e dei monopoli, in una comunicazione pervenuta ieri, ha reso noto che i tagliandi complessivamente venduti al prezzo di 5 euro l'uno per la partecipazione alla lotteria Italia ammontano a circa 6 milioni. Nel dettaglio, nel 2021 erano stati invece venduti 6,4 milioni di ticket, con una diminuzione di ben 400 mila unità, che segna un ribasso delle vendite pari al 5,4. Dato positivo, però, per quanto riguarda i biglietti virtuali, più di 101 mila. Seppure rappresentino una piccola parte del totale (meno del 2%), il loro numero registra quest'anno una vera e propria impennata, pari al 36,7% in più del 2021.

Giulia Sirtoli

© Riproduzione riservata



Incassati dallo stato 30 mln